



LEGGE 13 aprile 2017, n. 46

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.

(GU n.90 del 18-4-2017)

Vigente al: 4-5-2017

Nota di lettura delle norme di interesse dei Comuni

PREMESSA

Il provvedimento intende accelerare i tempi della fase giurisdizionale delle procedure di definizione dello *status* di rifugiato, principalmente attraverso l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e attraverso la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti innanzi alle Commissioni territoriali e agli organi giurisdizionali. A tal fine, viene aumentato sensibilmente l'organico a disposizione degli uffici distrettuali e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, viene cancellato il grado d'appello e vengono semplificate le procedure del ricorso in sede giurisdizionale.

Il provvedimento intende anche accelerare le procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e incrementare il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti, principalmente attraverso l'attivazione di hub/punti di crisi per la prima assistenza, dove effettuare le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e dei "centri di permanenza per i rimpatri", che sostituiscono i CIE.

Inoltre, viene disciplinata l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale, ove non individualmente iscritto, alle liste della convivenza anagrafica con l'obbligo per il responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. La revoca delle misure di accoglienza o l'allontanamento non giustificato del richiedente costituiscono motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente.

Infine, viene incentivata la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale a favore delle collettività locali, su base volontaria, d'intesa con i Prefetti, Comuni ed enti gestori. Si prevede l'attivazione di appositi protocolli, da finanziare con risorse europee, dando priorità agli enti locali titolari di progetti SPRAR.

Di seguito si riporta un commento sulle norme contenute nel decreto legge.

Capo I, Art. 1-5

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Vengono costituite, presso i Tribunali ordinari, sedi di corti di appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con competenza in tema di asilo e immigrazione.

Sono previste nuove applicazioni straordinarie di magistrati presso i Tribunali dall'aumento dei procedimenti in materia di protezione internazionale e in ogni caso a copertura nazionale.

È prevista, inoltre, una formazione specifica dei Magistrati ordinari assegnati alle nuove sezioni specializzate, a carico della Scuola Superiore della Magistratura.

Articolo 1

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea)

L'articolo 1 prevede l'istituzione di sezioni presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia. Tali 14 sezioni sono composte da magistrati già in servizio, scelti in quanto dotati di specifiche competenze in materia di immigrazione. L'attuazione di tale disposizione non comporta la costituzione quindi di nuove strutture giudiziarie bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia non solo di protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

Articolo 2

(Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti)

L'articolo 2 prevede l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, di appositi corsi.

Il comma 1 prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, organizza corsi di formazione per i magistrati. Viene inserita anche la lingua francese, in alternativa alla lingua inglese, come elemento positivo. Nei tre anni successivi all'assegnazione i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi si prevede invece un corso di aggiornamento ogni biennio.

Il comma 2 demanda al Consiglio superiore della magistratura l'organizzazione delle predette sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, mediante delibera da adottare entro sei mesi.

Il comma 3 prevede uno scambio annuale di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 3

(Competenza per materia delle sezioni specializzate)

L'articolo 3 individua la competenza per materia delle 26 istituende sezioni specializzate "in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea". I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra quelli "dotati di specifiche competenze" o che seguiranno corsi di formazione dedicati.

Articolo 4

(Competenza territoriale delle sezioni)

L'articolo 4 stabilisce i criteri per definire la competenza territoriale delle sezioni specializzate, su base Regionale o provinciale, per la trattazione delle controversie nonché la disciplina delle assegnazioni alle sezioni dei relativi procedimenti.

Si specifica che "è competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato".

Articolo 5
(Competenze del Presidente della sezione specializzata)

L'articolo 5 individua le competenze, già riservate dalla legge al Presidente del tribunale, da affidare al Presidente delle sezioni specializzate.

Capo II, art. 6- 14

Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi al fenomeno dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Rispetto al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale è stabilito/a:

- ✓ Un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali: aumento del numero di magistrati impiegati negli uffici distrettuali interessati dal maggior incremento di procedimenti connessi a fenomeno immigrazione, per un massimo di **20 unità**
- ✓ Il rafforzamento delle Commissioni, con assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di asilo: **250 unità** (personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico)
- ✓ L'assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale: **60 unità**, in dotazione organica al Dipartimento giustizia minorile
- ✓ L'istituzione dell'obbligatorietà della videoregistrazione del colloquio personale dell'interessato davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Sulla base della videoregistrazione si svolgerà il ricorso in sede giurisdizionale
- ✓ Che il responsabile del centro o della struttura di accoglienza è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge per le operazioni di notifica di atti e provvedimenti relativi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale
- ✓ Il procedimento è trattato in camera di consiglio e udienza eventuale. Potrà essere decisa dal giudice quando, dopo avere preso visione della videoregistrazione, ritiene indispensabile chiedere chiarimenti alle parti oppure quando dispone consulenza tecnica o, anche d'ufficio, l'assunzione di specifici mezzi di prova. Inoltre, l'udienza potrà essere decisa quando la videoregistrazione non è stata messa a disposizione oppure l'impugnazione è fondata su elementi che non sono stati proposti nel corso della procedura amministrativa di primo grado
- ✓ La cancellazione di un grado di giudizio: entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide sulla base degli elementi acquisiti. Il decreto non sarà appellabile, ma solo oggetto di eventuale ricorso in Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria

Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

L'articolo apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 15 del 2008 novellando la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Al fine di snellire le procedure viene introdotto un nuovo modello processuale, di tipo camerale, con udienza orale e durata massima di 4 mesi, che si conclude con un decreto non appellabile, ma ricorribile in Cassazione; in sede di conversione sono state aggiunte una serie di ipotesi nelle quali è prevista l'udienza con la comparizione personale delle parti. Il procedimento è trattato in camera di consiglio nelle forme del procedimento di volontaria giurisdizione. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria. Il decreto può essere impugnato solo con ricorso per cassazione entro 30 giorni. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. Tutti gli atti relativi alle fasi della procedura di richiesta di protezione internazionale vengono notificati in forma di documento informatico mediante pec all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura di accoglienza che viene individuato dalla norma quale pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

L'articolo 7 conseguentemente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, reca puntuali modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2011, con il quale erano stati ridotti e semplificati i procedimenti civili di cognizione (devolvendo in linea generale al rito sommario di cognizione tutte le controversie in materia migratoria).

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015)

L'articolo 8 modifica il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si stabilisce che anche il richiedente protezione internazionale in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento sia trattenuto nel centro, quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata con intento dilatorio, analogamente a quanto già previsto per il richiedente destinatario di un provvedimento di espulsione. Inoltre, si prevede che la partecipazione del richiedente asilo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri abbia luogo mediante collegamento audiovisivo.

Sono state introdotte delle integrazioni in relazione all'iscrizione anagrafica, inserendo l'art. 5-bis al dlgs 142/2015. Il richiedente protezione internazionale è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ove non iscritto individualmente. Il responsabile della convivenza è tenuto a dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto.

Infine, l'ultima delle novelle recate dall'articolo 8 introduce prospettive di impiego di richiedenti protezione internazionale in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

I prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, **le regioni e le province autonome nonché** le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa o di appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dagli enti locali titolari di progetti di accoglienza SPRAR sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse.

Articolo 9

(In materia di: annotazioni sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per il titolare di protezione internazionale; suo allontanamento in caso di espulsione; ricongiungimento familiare)

L'articolo 9 modifica il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. La norma appare necessaria per la chiusura della procedura di infrazione con in cui la Commissione europea ha contestato il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE. Ulteriori novelle al testo unico dell'immigrazione riguardano le modalità e la tempistica relative alla domanda di ricongiungimento familiare.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

L'articolo 10 apporta modifiche all'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Più in particolare, la disposizione attribuisce la competenza in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La disposizione aggiunge inoltre all'articolo 20-ter ulteriori disposizioni relative all'udienza di convalida. In particolare, si prevede che quando l'interessato è trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. E' comunque sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente

Nel luogo ove si trova il richiedente deve essere altresì presente un operatore della polizia di Stato (appartenente ai ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori e alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti), il quale deve:

- attestare l'identità del soggetto trattenuto dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti;
- dare atto dell'osservanza delle disposizioni relative ai collegamenti audiovisivi nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore;
- redigere verbale delle operazioni svolte.

Articolo 11

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione)

Il comma 1 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. È stabilito che il Consiglio proceda all'individuazione degli uffici giudiziari, sedi della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di n. 20 unità, ivi dovendo stabilire anche i criteri e le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

Il comma 2 prevede che l'applicazione di cui al comma 1 abbia durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

Il comma 3 stabilisce che il magistrato applicato abbia diritto - ai fini di futuri trasferimenti - a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni (trasferimento d'ufficio ad altra sede disagiata). A tal fine, autorizza la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Articolo 12

(Assunzione di personale per gli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

L'articolo 12 reca disposizioni volte a potenziare la funzionalità degli organismi amministrativi deputati all'esame delle domande di protezione internazionale.

L'articolo autorizza per il biennio 2017-2018 il Ministero dell'interno ad assumere mediante procedure concorsuali fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si tratta di personale - "altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico" - da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Ed è personale da ascrivere all'Area III dell'amministrazione civile dell'interno, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (nominate - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 - con decreto del Ministro dell'interno e composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, con la partecipazione di un interprete allorché sia audito il richiedente) sono state aumentate di numero (da dieci a venti, la previsione normativa) dall'articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2014, che ha altresì aumentato il numero massimo complessivo delle sezioni (composte da membri supplenti delle commissioni territoriali) che possono essere istituite, ed ha disposto in ordine alla competenza delle Commissioni ed al procedimento di esame delle domande di protezione internazionale, con particolare riguardo ad un suo momento (il colloquio con il richiedente, con previsione che esso sia - di norma - alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione). Ancora, quel decreto-legge ha sancito l'insediamento di tali Commissioni presso le

prefetture (con una funzione di coordinamento affidata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno). Per l'incremento del numero delle Commissioni territoriali e delle sezioni, l'autorizzazione di spesa vi è stata di 9,14 milioni per l'anno 2014, e di 10,68 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Una Commissione territoriale può riconoscere lo status di rifugiato (talché il richiedente può ritirare in questura il permesso di soggiorno per asilo, di durata quinquennale, rinnovabile ad ogni scadenza). Ovvero può accordare la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine (talché il richiedente può ritirare il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, di durata triennale, rinnovabile dietro nuova valutazione della Commissione, ed anche convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Ovvero può ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, riconoscere la protezione per motivi umanitari.

Diversamente, la Commissione può non riconoscere alcuna protezione o rigettare la domanda per manifesta infondatezza.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha compiti di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

Essa individua le linee guida per la valutazione delle domande di asilo e collabora con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea. Provvede ad aggiornare una banca-dati informatica per il monitoraggio delle richieste di asilo nel nostro Paese.

Articolo 13

(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

L'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La norma autorizza l'assunzione di massimo 60 unità, - comunque nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - da inquadrare nell'Area III dei profili di funzionario delle seguenti professionalità:

- ✓ giuridico pedagogica,
- ✓ di servizio sociale;
- ✓ mediatore culturale.

La finalità della norma è quella di supportare gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, per il miglioramento trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Inoltre si intende dare piena attuazione alle nuove funzioni e compiti assegnati al summenzionato Dipartimento.

Il comma 2 stabilisce che le procedure concorsuali sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti:

- ✓ dalla normativa sul *turn-over*;
- ✓ dal decreto-legge n. 101 del 2013, art. 4, comma 5;
- ✓ dal decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 30, comma 2-*bis*.

Articolo 14

(Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare)

L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale locale impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, di cui all'art. 152 del D.P.R. n. 18/1967, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria; il medesimo articolo reca anche l'autorizzazione di spesa.

Capo III, art. 15-22

Misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti

Vengono previsti hub/punti di crisi per la prima assistenza, dove effettuare le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi costituisce rischio di fuga e dunque misura di trattenimento.

Si sostituisce la denominazione "centro di identificazione e espulsione" con "centro di permanenza per i rimpatri". Tali centri vengono distribuiti su tutto il territorio nazionale, al fine di accelerare le procedure, d'intesa con il MEF.

*Viene prevista la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale a favore delle collettività locali, su base volontaria, nel quadro delle disposizioni normative vigenti, in ambiti individuati d'intesa tra Prefetti, Comuni e terzo settore, anche sulla base di specifici protocolli o di appositi progetti da finanziare con risorse europee. **In questo caso saranno esaminate prioritariamente le proposte degli enti locali titolari SPRAR***

Articolo 15

(Rifiuto di ingresso)

L'articolo 15 modifica il testo unico in materia di immigrazione, individuando nel direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno l'autorità amministrativa competente ad adottare la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen una segnalazione effettuata al fine di rifiutare l'ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero, nei confronti del quale esistano fondati sospetti che abbia commesso un reato grave o indizi che abbia intenzione di commetterlo nel territorio di uno Stato membro. La disposizione prevede che la decisione sia adottata su parere del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. L'eventuale contenzioso relativo a tali decisioni è attribuito alla competenza funzionale del TAR del Lazio, in considerazione della omogeneità con i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, già attribuiti alla competenza del medesimo TAR.

Articolo 16

(Rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo)

L'articolo 16 dispone l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per i seguenti motivi:

- motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (ex articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione, che altresì prevede l'immediata esecutività del decreto di espulsione anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato);

- motivi di prevenzione del terrorismo (ex articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005, che del pari prevede l'immediata esecutività del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa). Si ravvisano là dove nei confronti dello straniero vi siano fondate ragioni per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali

La norma configura quindi una nuova ipotesi di rito abbreviato, per la definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e per motivi di prevenzione del terrorismo.

Articolo 17

(Identificazione degli stranieri irregolari o soccorsi in operazioni di salvataggio in mare)

L'articolo 17 reca disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari rintracciati sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. Nello specifico, si prevede che lo straniero venga condotto in appositi "punti di crisi" presso i centri di prima accoglienza, e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Al contempo, lo straniero riceve informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. Il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico può essere effettuato anche nei centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi, che furono previsti dal decreto-legge n. 451 del 1995.

Articolo 18

(Misure di contrasto all'immigrazione illegale)

L'articolo 18 inserisce un nuovo comma 9-*septies* all'articolo 12 del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Vi si prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicuri la gestione, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato - SIA.

Il SIA dovrà essere interconnesso con:

- il Centro elaborazione dati interforze istituito dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento di pubblica sicurezza, al fine di raccogliere, gestire e diramare dati inerenti la classificazione, l'analisi e la valutazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità;
- il Sistema informativo Schengen di cui al Regolamento CE 1987/2006: si tratta del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessarie per le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno (*cf.* la scheda relativa all'articolo 15);
- il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte: si tratta del sistema AFIS (*Automatic Fingerprint Identification System*), il sistema di acquisizione e registrazione delle impronte digitali delle Forze di polizia.

Si prevede inoltre lo scambio di informazioni con il sistema SGA (Sistema Gestione Accoglienza) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.

Il predetto sistema consente di tracciare il percorso del singolo straniero in Italia sin dal suo arrivo nel territorio nazionale e di seguirne il cammino nella successiva fase di accoglienza (centri di accoglienza e sistema SPRAR).

Il comma 2 stanziava le risorse - 0,75 milioni per il 2017, 2,5 milioni per il 2018, 0,75 dal 2019 - per l'attivazione del SIA, a valere sul Fondo per la sicurezza interna, cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

Il comma 3 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale. Con la modifica in esame, si integrano le attribuzioni delle direzioni distrettuali antimafia includendo le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti. È quindi integrato il comma 3-*bis* dell'articolo 51 c.p.c per ricomprendere anche le forme aggravate di cui al comma 3 e al comma 3-*ter* dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione.

Articolo 19

(Esecuzione dell'espulsione e Centri di permanenza per i rimpatri)

L'articolo apporta alcune modifiche riguardo la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione. Il decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione, all'articolo 14 prevede che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore disponga che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di identificazione ed espulsione più vicino.

Il comma 1 prevede una nuova denominazione dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE), in "Centri di permanenza per i rimpatri" e riguardo alla rete dei Centri ora divenuti di permanenza per i rimpatri, il comma 3 ne prevede un ampliamento ed una "distribuzione sull'intero territorio nazionale".

Le correlative iniziative sono assunte dal Ministro dell'interno d'intesa con quello dell'economia e finanza.

Quanto alla dislocazione di tali Centri di nuova istituzione, essa è disposta sentito il Presidente della Regione interessata, puntando ad una ubicazione esterna ai centri urbani ed in strutture di proprietà pubblica idonee, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione.

In particolare, è previsto che il termine massimo di permanenza nei centri nei confronti dello straniero già detenuto per almeno 90 giorni presso strutture carcerarie, che è attualmente di 30 giorni, possa essere prorogato di ulteriori 15 giorni. Nei casi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, quando non è possibile effettuare il rimpatrio, l'autorità giudiziaria può ripristinare lo stato di detenzione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Si prevede, inoltre, il potenziamento dei centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale, al fine di superare le problematiche connesse alle ridotte capacità ricettive delle suddette strutture, il cui numero risulta esiguo rispetto alle esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

Articolo 19-bis

(Minori non accompagnati)

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati.

Articolo 20
(Relazione del Governo sullo stato di attuazione)

L'articolo pone in capo al Governo la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge ("con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti").

Tale adempimento è previsto per ciascuno dei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione (entro il 30 giugno di ogni anno).

Articolo 21
(Disposizioni transitorie)

L'articolo chiarisce la tempistica di applicazione di alcune delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, stabilendo che le cause e i procedimenti giudiziari sorti, nonché le domande di protezione internazionale presentate e le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate dopo determinati limiti temporali sono sottoposti alla nuova disciplina.

Articolo 21 bis
(Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa)

Il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, e' prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 22
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.